REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/79 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1979

che modifica i regolamenti (CEE) n. 205/73, (CEE) n. 2041/75 e (CEE) n. 3136/78 relativi all'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 (2), in particolare gli articoli 16, paragrafo 6, e 19, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 9,

considerando che, per garantire una migliore gestione del mercato dell'olio d'oliva è opportuno che la Commissione possa seguire da vicino la corrente d'importazione delle varie presentazioni di questo prodotto ; che, a tal fine, occorre prevedere, da un lato, che i titoli d'importazione vengano completati con l'indicazione della presentazione dell'olio da importare e, dall'altro, che gli Stati membri informino, ad intervalli regolari, la Commissione sulle presentazioni degli oli importati ;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 205/73 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3136/78 (5), il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3020/75 (7), e il regolamento (CEE) n. 3136/78 della Commissione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2041/75 è inserito il seguente articolo :

« *Articolo 2 bis*

La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE e il titolo recano nella casella 12 una delle seguente diciture :

« Importazione alla rinfusa o in imballaggi immediati superiori a 5 litri »,

« Indførsel uemballeret eller i indre emballager på over 5 liter »,

« Einfuhr lose oder in unmittelbaren Umschließungen von mehr als 5 Liter »,

« Importation in bulk or in immediate containers of more than five litres »,

« Importation en vrac ou en emballages immédiats supérieurs à 5 litres »,

« Invoer onverpakt of in onmiddellijke verpakkingen van meer dan 5 liter »,

oppure :

« Importazioni in imballaggi immediati inferiori o uguali a 5 litri »,

« Indførsel i indre emballager på højst 5 liter »,

« Einfuhr in unmittelbaren Umschließungen von höchstens 5 Liter »,

« Importation in immediate containers of five litres or less »,

« Importation en emballages immédiats inférieurs ou égaux à 5 litres »,

« Invoer in onmiddellijke verpakkingen van ten hoogste 5 liter ».

Il titolo è valido unicamente per il prodotto così presentato ».

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3136/78 è sostituito dal seguente testo :

« 4. Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, il primo giorno lavorativo successivo alla data limite prevista per la presentazione delle domande, il numero delle domande di cui al paragrafo 1, suddivise secondo l'origine e, per ciascuna di esse, tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo nonché all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2041/75 ».

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 15.
(5) GU n. L 370 del 28. 12. 1978, pag. 72.
(6) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 299 del 19. 11. 1975, pag. 11.

Articolo 3

All'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 205/73 i termini « ripartiti per qualità » sono sostituiti da « ripartiti per qualità e presentazione ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente